FONDAZIONE VITA
Istituto Tecnico Superiore
per le nuove tecnologie della vita

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Italiadomani

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

SUA PROVINCIA DI SIENA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA

per

"AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI LABORATORIALI E STRUMENTALI PER L'ATTUAZIONE E L'EFFICIENZA DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE E FORMATIVE IN CHIAVE 4.0, NELL'AMBITO DEI PROGETTI PNRR - INVESTIMENTO 1.5 DELLA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1, "POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI – ITS ACCADEMY" CUP I64D23000940006

SUDDIVISA NEI SEGUENTI 7 LOTTI:

1. LOTTO 1: Strumentazioni da Laboratorio – CIG: A033E59A4D
2. LOTTO 2: Strumentazioni Analisi Qualitativa CIG: A033E8C465
3. LOTTO 3: Arredi tecnici CIG: A033E96CA3
4. LOTTO 4: Strumentazioni Service CIG: A033EC6442
5. LOTTO 5: Strumentazioni di Processo CIG: A033EE8052
6. LOTTO 6: Strumentazioni per Analisi Quantitativa CIG: A033F0476B
7. LOTTO 7: Strumentazioni per la continuità energetica CIG: A033F15573

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE DEL DISCIPLINARE

Art. 1 - PREMESSA....3
Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI....3
Art. 3 - OGGETTO, IMPORTO, DURATA E RINNOVI....5
Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI....7
Art. 5 - REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE....7
Art. 6 - OPERATORI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE....8
Art. 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE....9
Self cleaning....9
Art. 8 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA....10
Requisiti di idoneità professionale....10
Requisiti di capacità economica e finanziaria....11
Requisiti di capacità tecnica e professionale....11
Art. 9 - CONCORRENTI PURISOGGETTIVI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE....11
Art. 10 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE PNRR....12
Art. 11 - AVVALIMENTO....12
Art. 12 - SUBAPPALTO....14
Art. 13 - GARANZIA PROVVISORIA....14
Art. 14 - SOPRALLUOGO....16
Art. 15 - IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO....16
Art. 16 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC....16
Art. 17 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE....17
Regole per la presentazione delle offerte....17
Art. 18 - SOCCORSO ISTRUTTORIO....18
Art. 19 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA....19
Art. 20 - OFFERTA TECNICA....25
Art. 21 - OFFERTA ECONOMICA....25
Art. 22 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE....25
Art. 23 - COMMISSIONE GIUDICATRICE....26
Art. 24 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA....27
Art. 25 - VERIFICA DI ANOMALIA....28
Art. 26 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO....29
Art. 27 - OBBLIGHI IN FASE DI ESECUZIONE LEGATI AL PNRR....30
Art. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI....30
Art. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO....31
Art. 30 - ACCESSO AGLI ATTI....31
Art. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE....31
Art. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI....31
Art. 33 - CLAUSOLE FINALI....33

Art. 1 - PREMESSA

1. Con Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 59-23 del 23/11/2023, Fondazione ITS Vita di Siena ha deliberato di affidare la fornitura PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI LABORATORIALI E STRUMENTALI PER L'ATTUAZIONE E L'EFFICIENZA DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE E FORMATIVE IN CHIAVE 4.0, NELL'AMBITO DEI PROGETTI PNRR - INVESTIMENTO 1.5 DELLA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1, "POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI – ITS ACCADEMY", delegando la procedura di gara alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena.
2. Con determina n. 1737 del 14/12/2023 del Settore Area Vasta e Relazioni Istituzionali della Provincia di Siena è stata approvata la documentazione di gara.
3. L'appalto è finanziato con fondi PNRR. Perciò la procedura di affidamento e il contratto sono disciplinati dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36: **Codice** dei contratti pubblici (in seguito: solo **Codice**), e dalla disciplina speciale per appalti PNRR, di cui al d. l. 31 maggio 2021, n. 77 e successive modifiche e integrazioni.
4. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del **Codice**, svolta in modalità telematica (secondo la disciplina di cui all'art. 2.2 che segue), e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 108 del **Codice**.
5. Il luogo di esecuzione della fornitura: Siena Codice NUTS ITI19 – Firenze Codice NUTS ITI14
6. L'appalto è suddiviso in n. 7 lotti.
7. La stazione appaltante è la Provincia di Siena con sede in piazza Duomo n. 9, 53100 Siena (Italy) – C.F. 80001130527 – tel. n. 0577/241916/233/900 – http://www.provincia.siena.it – e-mail contratti@provincia.siena.it – PEC contratti.provsi@pec.consorzioterrecablate.it
8. Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del **Codice**, è il Dott. Andrea Paolini - Legale Rappresentante di Fondazione VITA.

   Il **Responsabile della procedura di gara** è il Dott. Filippo Pacini – Responsabile del Servizio SUA e Contratti della Provincia di Siena.

Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI

1. La procedura è disciplinata dai seguenti documenti:
   a. bando di gara;
   b. disciplinare di gara;
   c. schema di contratto;
   d. capitolato tecnico della fornitura;
   e. modulistica allegata al presente disciplinare
   f. patto di integrità
2. L'appalto è disciplinato anche dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R "Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori", di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale –

Start GR" approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet https://start.toscana.it/ nella sezione PROGETTO.

3. La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma START all'indirizzo https://start.toscana.it/.
4. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed indicati nel presente disciplinare. La verifica circa il possesso dei suddetti requisiti, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.
5. Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione "CHIARIMENTI" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
6. La Stazione Appaltante garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre il 10.01.2024.
7. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del **Codice** le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
8. Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefoniche.
9. Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte al gestore della piattaforma al n. tel. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.
10. Tutte le comunicazioni e le richieste ai concorrenti saranno effettuate utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito web: https://start.toscana.it e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni": è onere dell'operatore economico prenderne visione.
11. Anche le comunicazioni di cui all'art. 90 del D. Lgs. 36/2023 saranno fatte esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma START; all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dall'operatore economico: è pertanto onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) su tale piattaforma, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione "modifica dati".
12. Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
13. L'operatore economico è tenuto inoltre a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.
14. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o al consorzio (o all'impresa designata come consortile) si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
15. In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b, c e d del **Codice**, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

16. In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

17. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3 - OGGETTO, IMPORTO, DURATA E RINNOVI

1. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

N. Lotto	Oggetto del lotto	CPV	CIG
1	Strumentazioni da Laboratorio	38430000-8	A033E59A4D
2	Strumentazioni Analisi Qualitativa	38510000-3	A033E8C465
3	Arredi tecnici	39180000-7	A033E96CA3
4	Strumentazioni Service	38970000-5	A033EC6442
5	Strumentazioni di Processo	38430000-8	A033EE8052
6	Strumentazioni per Analisi Quantitativa	38430000-8	A033F0476B
7	Strumentazioni per la continuità energetica	31120000-3	A033F15573

2. Ciascun lotto della procedura darà vita ad un contratto di appalto autonomo. I concorrenti potranno decidere se partecipare a uno o più lotti. L'aggiudicazione di un lotto ad un concorrente non osta all'aggiudicazione di altri lotti al medesimo concorrente.

3. L'importo a base di gara di ciascun lotto della procedura è il seguente:

n. Lotto	OGGETTO	DESCRIZIONE	Importo a base di gara Iva esclusa
1	Strumentazioni da Laboratorio	Il lotto 1 è costituito da strumentazione da laboratorio funzionale alla didattica dello studente per l'apprendimento e sperimentazione di tecniche di laboratorio chimico, biochimico, microbiologico mediante utilizzo di metodi applicati in biologia molecolare, microbiologia, genetica, chimica organica ed inorganica. La strumentazione elencata in questo lotto è quella tipica di un laboratorio di ricerca dove è possibile fare sperimentazione per la ricerca di nuove molecole biologicamente attive di interesse della comunità scientifica.	€ 378.500,00
2	Strumentazioni Analisi Qualitativa	Il lotto 2 è costituito da strumentazione per la ricerca e caratterizzazione di molecole all'interno di una soluzione o una miscela. In particolar modo tale strumentazione serve per identificare e analizzare molecole di interesse prodotte in seguito ad un processo chimico e/o biochimico,	€ 166.393,44

		nonché all'identificazione e all'analisi di molecole presenti insieme alla molecola di inostro interesse che però rappresentano i contaminanti di una soluzione.	
3	Arredi tecnici	Il lotto 3 è costituito da attrezzature caratterizzate da componenti modulari, sostituibili ed integrabili, tali da essere sufficientemente flessibili nella configurazione da potersi adeguare a future esigenze del laboratorio. Tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli arredi tecnici dovranno essere di prima qualità, privi di difetti intrinseci e rispondenti ognuno all'uso cui sono destinati. Più in dettaglio, i materiali costituenti l'arredo tecnico dovranno essere costruiti tramite prodotti che normalmente vengono impiegati nei laboratori chimici e biologici.	€ 428.190,00
4	Strumentazioni Service	Il lotto 4 è costituito da strumentazione fondamentale per il funzionamento del laboratorio per ciò che concerne sistemi di areazione, utenze (e.g. disponibilità di acqua ultrapura), sistemi di lavaggio e sterilizzazione materiali e/o vetreria, dispositivi di protezione collettiva, strumenti per il mantenimento della temperatura costante e sistemi di stoccaggio in ambiente termostatato e/o a freddo di campioni e materiali. Tali strumenti vengono utilizzati in maniera condivisa all'interno di un laboratorio chimico, biochimico e/o microbiologico.	€ 462.475,95
5	Strumentazioni di Processo	Il lotto 5 è costituito da strumentazione di laboratorio che serve, in maniera generica, ad integrare reazioni fisiche e reazioni chimiche di molecole e/o macromolecole. Questi processi sono necessari a livello macroscopico per favorire la crescita cellulare procariotica e/o eucariotica affinché si possano ottenere sufficienti quantità di biomassa, le quali verranno trattate per recuperare le molecole di interesse di un determinato ambito di ricerca. In particolar modo, attraverso specifica strumentazione, tali molecole saranno purificate dai contaminanti e formulate con altri elementi chimici per garantire la loro stabilità e corretta conformazione chimico-fisica, che risulti biologicamente attiva.	€ 106.721,31
6	Strumentazioni per Analisi Quantitativa	Il lotto 6 è costituito da strumentazione che serve per lo studio e lo sviluppo di metodi attraverso i quali si possono individuare le specie chimiche presenti in un campione e determinarne le	€ 41.803,28

		quantità. Con tale strumentazione si applicano tecniche analitiche pratiche che servono per effettuare diversi tipi di titolazione attraverso l'uso di tecniche strumentali come la gascromatografia (per campioni in fase gassosa) e/o la cromatografia liquida ad alte prestazioni (i.e. HPLC) (per composti solubili in fase acquosa). Il principio su cui si basa è quello di stabilire una relazione matematica tra la quantità di sostanza presente e la caratteristica sperimentalmente sfruttata per determinare tale quantità.	
7	Strumentazioni per la continuità energetica	Il lotto 7 è costituito da apparecchiature che vengono poste fra la rete di alimentazione ed i dispositivi da proteggere, allo scopo di fornire energia alle apparecchiature anche in mancanza di energia elettrica. Più in dettaglio, tali apparecchiature serviranno ad assicurare la continuità energetica elettrica anche in assenza di tensione sia di lunga durata che di poche frazioni di secondo, per quelle utenze che non possono tollerare tali assenze di energia (personal computer, server ed in generale apparecchiature elettroniche). In questo lotto saranno comprese le apparecchiature basate su componenti elettroniche (batterie), gli UPS, in grado di assicurare autonomia solo per qualche decina di minuti o al massimo qualche ora; e quelle basate su componenti elettromeccaniche, i gruppi elettrogeni, in grado di assicurare l'energia elettrica in caso di lunghe interruzioni della tensione di rete, tipo distacchi ENEL e blackout.	€ 42.145,54
Totale			**€ 1.626.229,52**

4. L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e, trattandosi di appalto di fornitura, non vi è indicazione dei costi della manodopera.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

1. In relazione a ciascun lotto la fornitura dovrà essere completata entro 180 giorni, decorrenti dalla stipulazione del contratto
2. Si applica la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60, comma 2, del **Codice**; ai fini dell'applicazione della presente clausola, si considera l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi.

Art. 5 - REQUISITI INFORMATICI PER LA PARTECIPAZIONE

1. La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12.2009, n. 79/R, "*Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori*" di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007

(Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavori) e nelle "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*" approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet https://start.toscana.it/ nella sezione "Progetto".

2. Ai fini della partecipazione alla presente procedura sono necessari:
   a. la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
   b. il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (*trusted list*) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un applicazione *open source* utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
3. I documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
   - PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
   - PDF /A JPG per le immagini.
4. La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli indicati.

Art. 6 - OPERATORI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del **Codice**.
3. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere B, C e D del **Codice** che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
4. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del **Codice**.
5. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
   - partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di

concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio – impresa che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

7. Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Art. 7 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal **Codice** nonché degli ulteriori requisiti indicati nei successivi commi 6, 7 e 8.

2. Le circostanze di cui all'articolo 94 del **Codice** sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del **Codice** è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

3. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

4. Sono esclusi, altresì, gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

5. Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti e che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero. In mancanza di tale precedente trasmissione, l'operatore economico è ammesso se presenta, con la documentazione amministrativa, copia del rapporto predetto, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

SELF CLEANING

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del **Codice**, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

7. Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore

economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del **Codice**;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. In tal caso, l'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

8. Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del **Codice** dandone comunicazione alla stazione appaltante.

9. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

10. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

11. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

12. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del **Codice**, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del **Codice** al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 8 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

1. I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE). L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

3. I requisiti seguenti valgono per tutti i lotti di gara.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

4. Ciascun concorrente, quale che sia il numero dei lotti ai quali partecipa, deve possedere il seguente requisito:

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto del lotto o dei lotti a cui partecipa il concorrente.

5. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia è richiesta l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del **Codice**.

6. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante

tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

7. Ciascun concorrente, per ciascun lotto al quale partecipa, deve possedere il seguente requisito:

a. Fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari al doppio del lotto di partecipazione

8. La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali: bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

9. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

10. Ciascun concorrente, per ciascun lotto al quale partecipa, deve possedere il seguente requisito:

a. Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno una fornitura analoga di importo minimo pari al valore di ciascun lotto cui l'impresa intende partecipare.

11. La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Art. 9 - CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi ordinari di concorrenti (costituendi o costituiti), i requisiti di cui all'**art. 7** e all'art. **8.4.A** devono essere soddisfatti da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi. I requisiti di cui agli artt. **8.7.A e 8.10.A** devono essere soddisfatti complessivamente dalle imprese componenti il Raggruppamento Temporaneo (o dalle imprese di Consorzio ordinario indicate come esecutrici), fermo restando che ciascuna imprese deve avere una quota di possesso dei requisiti, almeno pari alla quota di esecuzione del contratto.

2. In caso di partecipazione di consorzi artigiani o cooperativi, i requisiti di cui all'**art. 7** e all'art. **8.4.A** devono essere soddisfatti sia dal Consorzio, sia da ciascuna dalle imprese esecutrici; i requisiti di cui agli artt. **8.7.A e 8.10.A** devono essere soddisfatti dal Consorzio (che può far valere i mezzi nelle disponibilità delle proprie consorziate).
3. In caso di partecipazione di consorzi stabili, i requisiti di cui all'**art. 7** e all'art. **8.4.A** devono essere soddisfatti sia dal Consorzio, sia da ciascuna dalle imprese esecutrici; i requisiti di cui agli artt. **8.7.A e 8.10.A** devono essere soddisfatti dal Consorzio, anche per cumulo dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate.
4. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del **Codice**, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
   a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
   b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
   c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
   d. per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Art. 10 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE PNRR

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 7 del D.l. 31 maggio 202, n. 77 si precisa che i lotti di cui alla presente procedura hanno un dimensionamento quali/quantitativo tale da non incidere in modo cospicuo sui montanti di attività dei potenziali fornitori e pertanto non richiedono a questi ultimi uno sforzo organizzativo tale da imporre un aumento degli organici. Pertanto, si ritiene non concreta l'eventualità che i potenziali fornitori debbano ricorrere ad un numero di nuove assunzioni superiori a 2 per l'esecuzione dell'appalto. Conseguentemente si ritiene che sussistano giuste ragioni per non applicare le condizioni di esecuzione previste dall'art. 47 comma 4 del citato D.l., anche ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida di cui al decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

Art. 11 - AVVALIMENTO

1. Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.
2. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario

mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

3. Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, **pena l'esclusione** di entrambi i soggetti.
4. Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
5. Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di cui all'**art. 7** e quello di cui all'**art. 8.4.A** del presente disciplinare.
7. L'ausiliario deve:
   a. possedere i requisiti previsti dall'**art. 7** del presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE e il modello A.4, da compilare nelle parti pertinenti;
   b. possedere i requisiti di cui all'**art. 7** del presente disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE e nel modello A.4;
   c. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento
8. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
9. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
11. **Non è sanabile** la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
12. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
13. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del **Codice**. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, **pena l'esclusione** dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta **l'esclusione** del concorrente.

Art. 12 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice.
2. Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 13 -GARANZIA PROVVISORIA

1. L'offerta per ciascun lotto è corredata, a **pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore del lotto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del **Codice** e precisamente pari a**:**

N. Lotto	oggetto del lotto	Importo cauzione
1	Strumentazioni da Laboratorio	€ 7.570,00
2	Strumentazioni Analisi Qualitativa	€ 3.327,87
3	Arredi tecnici	€ 8.563,80
4	Strumentazioni Service	€ 9.249,52
5	Strumentazioni di Processo	€ 2.134,42
6	Strumentazioni per Analisi Quantitativa	€ 836,06
7	Strumentazioni per la continuità energetica	€ 842,91

2. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del **Codice**. Per fruire delle riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
3. Il concorrente, in caso di partecipazione a più lotti, può alternativamente:
   - prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
   - prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.
4. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.
5. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il CC Postale della Provincia di Siena dedicato alle cauzioni IBAN: IT 65 C 07601 14200 000014660534.
6. La fideiussione può essere rilasciata:
   - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
   - da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

8. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

9. La fideiussione deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del **Codice**, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del **Codice** civile;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del **Codice** civile;
- l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- il foro esclusivo di Siena per le controversie con la Stazione Appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del **Codice**, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

10. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

12. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 14 -SOPRALLUOGO

1. Il sopralluogo non è previsto.

Art. 15 -IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

1. Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo https://start.toscana.it/ e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

2. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

3. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password.

4. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

Art. 16 -PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

1. I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a quanto riportato nella tabella che segue secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022.

2. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata **inammissibile**. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	A033E59A4D	€ 33,00
2	A033E8C465	€ 18,00
3	A033E96CA3	€ 33,00
4	A033EC6442	€ 33,00
5	A033EE8052	---
6	A033F0476B	---
7	A033F15573	---

3. La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

4. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è **escluso** dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Art. 17 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. **Non sono considerate valide** le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere composte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
3. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
4. L'offerta deve pervenire entro e non oltre

le ore 12,00 del giorno 22 gennaio 2024

a pena di irricevibilità.

5. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
6. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
7. Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di megabyte per singolo file indicato dalla Piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

8. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, 055.6560174 o al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com
9. L'**"OFFERTA"** è composta da:
   A – **Documentazione amministrativa**
   B – **Offerta tecnica**
   C – **Offerta economica**
10. L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
11. Si precisa che:
    - ➔ l'offerta è vincolante per il concorrente;
    - ➔ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

12. Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla Piattaforma. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

13. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del **Codice**.

Art. 18 -SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del **Codice**, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

2. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

3. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

4. Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

6. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,

la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di **esclusione**.

7. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 19 -DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti da START per la documentazione amministrativa la seguente documentazione:

A. (per tutti) domanda di partecipazione, secondo le indicazioni riportate sub A nel presente articolo

B. (per tutti) DGUE, secondo le indicazioni riportate sub B nel presente articolo

C. (se previsto) documentazione da rendere 'in cas**i specifici'**, secondo le indicazioni riportate sub C nel presente articolo

D. (per tutti) documentazione da rendere per appalti PNRR, secondo le indicazioni riportate sub D nel presente articolo

E. (per tutti) prova del pagamento del contributo all'ANAC di cui all'art. 16 del presente disciplinare

F. (per tutti) cauzione provvisoria di cui all'art. 13 del presente disciplinare

G. (per tutti) PassOE, secondo le indicazioni riportate sub E nel presente articolo

H. (per tutti) ricevuta imposta di bollo del valore di € 16,00, secondo le indicazioni riportate sub F nel presente articolo.

I. (per tutti) Patto di integrità sottoscritto per accettazione, secondo le indicazioni riportate sub G nel presente articolo.

A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

2. La Domanda di partecipazione viene generata automaticamente dal sistema telematico START in seguito all'imputazione dei dati richiesti nei *form online*.

3. Nella Domanda di partecipazione il concorrente dovrà indicare per quale/i lotto/i concorre.

4. Il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti che ricoprono le cariche di:

- titolare e direttore tecnico per le imprese individuali;
- socio e direttore tecnico per le s.n.c.;
- socio accomandatario e direttore tecnico per le s.a.s.;
- per gli altri tipi di società: legale rappresentante, membri del CdA muniti del potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei soggetti comunque muniti di rappresentanza, membri del collegio sindacale, direttori tecnici;
- i dati identificativi del socio unico

5. **ATTENZIONE:** la domanda di partecipazione generata in automatico da START dovrà essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente. In caso di procuratore, dovrà essere inserita una copia scannerizzata della procura stessa.
6. Il concorrente, dopo aver effettuato l'accesso al sistema START nei termini e con le modalità sopra precisate dovrà:
   - Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
   - Compilare il *form on line*;
   - Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione", generato dal sistema;
   - Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
   - Inserire nel sistema il documento "*domanda di partecipazione",* firmato digitalmente.
7. In caso di RTI costituendo, ciascuna impresa componente il raggruppamento dovrà presentare la domanda di cui al presente paragrafo.

B - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

8. Il DGUE, reperibile sul sistema, deve essere scaricato e compilato relativamente
   - **alla parte II: Informazioni sull'operatore economico – tutte le sezioni,**
   - **alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni,**
   - **alla parte IV: Criteri di selezione: Sezione B – Capacità economica e finanziaria, Sezione C – Capacità tecniche e professionali,**
   - **alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute**.
9. Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.
10. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.
11. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
12. Se l'operatore economico omette di comunicare la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante o il Comune ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.
13. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del **Codice** che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
14. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, i DGUE dovranno essere compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o

procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

15. **Nel caso di Consorzio** di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del **Codice** il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. **Ciascuna consorziata esecutrice** deve indicare nel proprio DGUE le generalità di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 94 c.3 del **Codice**. I DGUE, resi e firmati digitalmente da ogni consorziata, devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico direttamente dal Consorzio.
16. **In caso di avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 186-bis R.D.267/1942) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio DGUE e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

C - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASI SPECIFICI

17. L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis,* comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
18. In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:
    - il DGUE e il Mod. A.4 a firma dell'ausiliaria;
    - la dichiarazione di avvalimento;
    - il contratto di avvalimento
19. **Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica**.
20. **I raggruppamenti temporanei già costituiti debbono presentare altresì:**
    - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
    - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative al DGUE)
21. **I consorzi ordinari o GEIE già costituiti debbono presentare altresì:**
    - copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
    - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero della percentuale di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. (Mod. A. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative al DGUE)

22. **I raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti debbono presentare altresì** una dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
    - a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del **Codice** conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
    - le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative al DGUE)
23. **Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica debbono altresì presentare:**
    - copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
    - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
    - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative al DGUE)
24. **Le reti dotate di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica debbono altresì presentare:**
    - copia del contratto di rete;
    - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
    - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative al DGUE)
25. **Le reti (con organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti) che partecipano nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo debbono altresì presentare:**
    - **in caso di** raggruppamento **temporaneo di imprese costituito**:

      (i) copia del contratto di rete

      (ii) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

      (iii) dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

      (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative al DGUE)
    - **in caso di raggruppamento** temporaneo **di imprese costituendo**:

      (iv) copia del contratto di rete

      (v) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. (Mod. A.3 – Dichiarazioni integrative al DGUE)

D - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE - PNRR

26. **Dichiarazione assenza conflitti di interesse**, come da Modello A5, allegato al presente Disciplinare. In caso di procuratore deve essere allegato originale o copia, conforme all'originale, della procura.
27. **Attestazione del rispetto di ulteriori principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR** (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.), secondo il Modello A.6, allegato al presente Disciplinare.
28. **Dichiarazione relativa ai principi DNSH**, resa dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del Concorrente. come da Modello A.7.
29. **Autodichiarazione identificazione titolare effettivo**, come da Modello A.8 allegato al presente Disciplinare.
30. **Le dichiarazioni di cui ai punti 31, 32, 33 e 34 devono essere presentate da ciascun operatore economico e sottoscritte con firma digitale. In caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva, devono essere presentate:**
    - **da** tutte le imprese componenti il RTI sia costituito che costituendo; da tutte le imprese componenti il Consorzio, in caso di Consorzi ordinari di concorrenti costituendi; da tutte le imprese indicate come esecutrici (oltre che dal Consorzio), in caso di Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti;
    - dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali esecutrici, in caso di Consorzi **di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.**
31. **Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

E - PASSOE

32. **Il** Pass dell'operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass è necessario alla Stazione Appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.
33. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al

sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un "PASSOE" che il concorrente dovrà inserire nel sistema telematico nella sezione contenente la documentazione amministrativa.

34. In caso Raggruppamenti temporanei di imprese, o Consorzi già costituiti o non ancora costituiti, o GEIE non ancora costituiti, il PASSOE dovrà contenere i nominativi di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

35. In caso di avvalimento il PASSOE dovrà contenere sia il nominativo del concorrente che il nominativo delle ausiliarie. Nel caso non fosse possibile creare un PASSOE in avvalimento (perché il sistema non lo consente), utilizzare il Modulo previsto per RTI indicando l'impresa ausiliaria come mandante. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla Lettera invito in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. In caso di sua mancanza non si procede all'esclusione dalla gara, ma si provvederà ad attivare il soccorso istruttorio.

F – IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata in bollo, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il concorrente dovrà produrre la ricevuta del versamento inserendola sulla piattaforma START nell'apposito spazio creato dalla S.A.
N.B. In caso di partecipazione in raggruppamento costituendo solo la mandataria/delegataria è tenuta al versamento della marca da bollo. Pertanto, l'obbligo di versamento non è previsto per gli altri membri dell'operatore riunito.
Il pagamento dell'imposta è del valore di € 16,00 da effettuarsi tramite una delle seguenti modalità:

- modello F24 - Versamenti con "elementi identificativi" (F24 ELIDE). Il modello di versamento deve contenere l'indicazione dei codici fiscali delle parti e del Codice Identificativo di Gara (CIG), nonché il codice tributo 1573.
- acquisto della marca da bollo cartacea da annullare mediante apposizione del numero di CIG. L'operatore economico provvederà ad allegare copia del contrassegno in formato pdf con l'annotazione del numero seriale della marca. In seguito potrà essere chiesto l'originale cartaceo al concorrente che si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate per l'acquisto della marca da bollo digitale, seguendo le istruzioni indicate una volta effettuato il collegamento con il servizio.
- solo per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

G – PATTO DI INTEGRITÀ

Ogni concorrente dovrà obbligatoriamente sottoscrivere per accettazione il "Patto di integrità" di cui all'art. 1 comma 17 della L. 190/2012.
I concorrenti dovranno

- *Scaricare sul proprio pc il documento "**Patto di integrità**";*
- *Compilare e firmare digitalmente il documento;*
- *inserire nel sistema il documento compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio "Patto di Integrità".*

Art. 20 - OFFERTA TECNICA

1. L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma a pena di inammissibilità dell'offerta e deve contenere, a pena di **esclusione**, i documenti indicati nell'art. 5 del Capitolato tecnico.
2. L'operatore economico, inoltre, deve inserire nello spazio dedicato il modello predisposto dalla S.A. ai sensi dell'art. 53, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 (in vigore fino al 31/12/2023) concernente la Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica.
3. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo già costituito o Consorzio Stabile di concorrenti, il file (formato .pdf) deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale i cui poteri dovranno essere comprovati mediante inserimento di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.
4. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario non ancora formalmente costituiti, il file (formato .pdf) deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

Art. 21 -OFFERTA ECONOMICA

1. L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto l'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo. Deve indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale al netto di Iva;
2. Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali;
3. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Art. 22 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Ciascun lotto di fornitura è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del **Codice**.
2. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

T – Criterio tecnico	Punti max 70
E – Criterio economico	Punti max 30
Totale	**Punti max 100**

3. La procedura sarà aggiudicata al Concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti

per ogni singolo elemento di valutazione.

4. Nel Capitolato tecnico sono riportati **i parametri dei punteggi tecnici e le relative regole di attribuzione.**
5. A ciascun Concorrente il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P(i)= \sum n(Wi)$$

Dove:
P(i) = punteggio dell'offerta i-esima
n = numero totale dei criteri
Wi = peso e punteggio attribuito al criterio (i);
$\sum$ = sommatoria.

6. Il punteggio massimo raggiungibile per ciascun lotto, relativamente all'offerta tecnica, è pari a 70 punti
7. Il punteggio economico sarà attribuito secondo la seguente formula:

Pi = 30 x V(a)i

In cui

Pi = punteggio assegnato al concorrente i-esimo in esame

Il coefficiente della prestazione offerta **V(a)i** variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno) è determinato tramite formula (interpolazione lineare)

V(a)i = Ri / Rmax

Dove

Ri = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

Rmax = ribasso massimo percentuale offerto

8. **Clausola di sbarramento**: si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei soli concorrenti che hanno ottenuto almeno 40 (quaranta) punti su 70 (settanta) punti massimi possibili nella valutazione relativa all'offerta tecnica.

Art. 23 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
2. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del **Codice**. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.
3. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".
4. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento

digitale.

Art. 24 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

1. La prima sessione ha luogo il giorno 24/01/2024, alle ore 9:00
2. La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:
   - della documentazione amministrativa;
   - delle offerte tecniche;
   - delle offerte economiche.
3. La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del **Codice** in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
4. Ai sensi dell'art. 107, comma 3 del d. lgs 36/2023, la S.A. **ha stabilito di avvalersi dell'inversione procedimentale**, fermo restando la garanzia di imparzialità e trasparenza della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione.
5. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.
6. La Commissione accede all'offerta tecnica dei concorrenti, mentre la documentazione amministrativa e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema. Procede quindi alla verifica dell'integrità e della presenza dei documenti richiesti nel bando di gara e all'apertura delle stesse.
7. In una o più sedute riservate la Commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
8. In seduta pubblica (opportunamente convocata) si procederà a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle singole offerte e ad inserire suddetto punteggio sulla piattaforma;
9. Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche di ciascun lotto saranno comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.
10. La commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche, il sistema START in automatico:
    - effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio:
    - provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria.
11. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
12. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e

gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

13. Predisposta la graduatoria, il RUP procede in seduta pubblica (opportunamente convocata) a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata dal solo concorrente primo in graduatoria;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare ed eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'Art. 18.

14. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

15. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Art. 25 - VERIFICA DI ANOMALIA

1. L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice. Sono considerate anormalmente basse le offerte che evidenziano uno scostamento rispetto al corrispettivo stimato e posto a base di gara tale da apparire non in linea con le condizioni del mercato di riferimento. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che appaia anormalmente bassa anche in base ad altri elementi.

2. Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi a sua discrezione della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

3. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

4. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

5. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un

termine perentorio per il riscontro.

7. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 26 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

1. La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
2. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
3. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.
4. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria e allo scorrimento della graduatoria.
5. Il contratto è stipulato da Fondazione ITS Vita (Committente) non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del **Codice**.
6. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
7. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
8. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del **Codice**.
9. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto di Fondazione ITS Vita, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
10. La mancata o tardiva stipulazione del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
11. L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del **Codice**.
12. L'affidatario comunica a Fondazione ITS Vita, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

13. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.
14. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
15. Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 6.700,00 Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario eventuali scostamenti dall'importo indicato.
16. Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo un metodo proporzionale in base al valore dei singoli lotti.
17. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
18. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del **Codice**.

Art. 27 - OBBLIGHI IN FASE DI ESECUZIONE LEGATI AL PNRR

1. Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non** superiore **a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.
2. **L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.**
3. Gli operatori economici che **occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non** superiore **a cinquanta** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.
4. **L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali**.

Art. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
   - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
   - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
   - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
4. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
5. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
6. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario dichiara di attenersi al **Codice** di comportamento così come pubblicato nella pagina web della Provincia di Siena al seguente indirizzo:

   http://www.provincia.siena.it/images/allegati/regolamenti/Regolamento_codice_di_comportamento_dei_dipendenti_della_Provincia_di_Siena.pdf
2. La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

Art. 30 - ACCESSO AGLI ATTI

1. L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. 50/2016, vigente fino al 31/12/2023, e dalle altre disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 31 -DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679,

esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

2. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (**Codice** in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**").
3. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
4. In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
   - i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
   - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
   - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
5. Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
6. I dati potranno essere comunicati a:
   - soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
   - soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
   - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal **Codice**, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
   - a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
   - ad amministratori di sistema;
   - per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
7. Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
8. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta

l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

9. **Titolare** del trattamento dei dati Provincia di Siena. **Responsabile interno** del trattamento dei dati è il Segretario della Provincia di Siena. **Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. **Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
10. Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
11. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.
12. Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.
13. Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

Art. 33 - CLAUSOLE FINALI

1. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le disposizioni del **Codice**
2. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, modificare o annullare i termini e le condizioni della procedura, senza che comunque i soggetti interessati possano avanzare richieste a qualsiasi titolo.
3. La domanda di partecipazione non farà sorgere nessun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio o d'aspettativa in favore dei soggetti interessati e resta inteso che si potrà procedere all'esclusione del medesimo in ragione di cause ostative previste dalla eventuale procedura comparativa.

Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Filippo Pacini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.